



COMUNE DI SANT'OLCESE

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

COMUNE DI SANT'OLCESE

SETTORE FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2019-2021, disciplinato dal D.Lgs 118/2011 è stato redatto in base alle nuove disposizioni contabili, nella veste assunta dopo le modifiche del D.Lgs 126/2014 e secondo gli schemi e i nuovi principi contabili.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti di programmazione e gestione.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e programmatica ampliandone le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni statali, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze: ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggiore impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

La presente nota integrativa viene compilata ai sensi dell'art. 11, comma 5 D.Lgs. 118/2011.

Essa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva, illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni.

Gli strumenti della programmazione:

La Giunta Comunale predispose e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio 2019-2021 ed annessi allegati.

Equilibrio di parte corrente:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA		
		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Fondo di cassa al' inizio del 'esercizio		1.309.398,39		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA)Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00-2.00-3.00	(+)	4.420.018,98	4.350.378,97	4.344.141,35
<i>Di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06-Contributi agli investimenti direttamente Destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D)Spese Titolo1.00-Spese correnti	(-)	4.294.213,34	4.274.165,28	4.279.366,83
<i>Di cui</i>				
<i>-fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>-fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		170.722,35	190.807,33	200.849,82
E)Spese Titolo 2.04-Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F)Spese Titolo 4.00-Quotedi capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	94.982,04	87.714,68	91.784,36
<i>-di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>-di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive Modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		30.823,60	-11.500,99	-27.009,84
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6,DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti(2)	(+)	0,00		
<i>Di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I)Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	39.600,00	51.924,59	67.433,44
<i>Di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a Specifiche disposizioni di legge	(-)	70.423,60	40.423,60	40.423,60
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata Dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE(3)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

Equilibrio di parte capitale:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento(2)	(+)	0,00		
Q)Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.162.948,05	90.000,00	90.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06-Contributi agli investimenti direttamente Destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a Specifiche disposizioni di legge	(-)	39.600,00	51.924,59	67.433,44
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a Specifiche disposizioni di legge	(+)	70.423,60	40.423,60	40.423,60
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata Dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00- Spese in conto capitale <i>Di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.193.771,65 0,00	78.499,01 0,00	62.990,16 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04-Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DIPARTECAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1)EntrateTitolo5.02perRiscossionicreditidibrevetermine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2)EntrateTitolo5.03perRiscossionicreditidimedio-lungotermine	(+)	0,00	0,00	0,00
T)EntrateTitolo5.04relativeaAltreentrateperriduzionidiattività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1)SpeseTitolo3.02perConcessionicreditidibrevetermine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2)SpeseTitolo3.03perConcessionicreditidimedio-lungotermine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y)SpeseTitolo3.04perAltrespeseperacquisizionidiattività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente(O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti(H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli Investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

Le spese di investimento dell'anno 2019 risultano finanziate per:
 € 70.423,60 da alienazioni di beni e diritti di superficie dell'Ente;
 € 50.400,00 da proventi costo di costruzione
 € 2.072.948,05 da contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche;

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni.

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

Nell'illustrare le entrate, sono stati considerati gli effetti della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) che

sul fronte delle entrate, prevede:

- lo sblocco di aliquote e tariffe;
- la proroga di un anno della disposizione che consente ai Comuni il mantenimento della maggiorazione Imu/Tasi dello 0,8 per mille già applicata dal 2016 (comma 1133 lettera b articolo 1);
- la facoltà di adottare i coefficienti Tari di cui all' allegato 1 del Dpr 158/1999;
- Il Fondo di solidarietà comunale fissato, in deroga alla normativa vigente, sugli stessi valori dell'anno precedente, salvo le variazioni conseguenti alle procedure di fusione;
- la possibilità di aumentare fino al 50% nel 2019 l'imposta di pubblicità nonché in deroga alle norme di legge e regolamentari vigenti, di dilazionare i rimborsi delle maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità, pagate negli anni 2013-18 e rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018, con pagamenti rateali entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta dei contribuenti è diventata definitiva. . Viene disciplinata la possibilità di rateizzare in cinque anni i rimborsi delle somme acquisite dai Comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta per gli anni 2013/2018.

L'attività dell'ufficio sarà orientata alla realizzazione di progetti per razionalizzare e ottimizzare i processi legati alla riscossione delle entrate tributarie, principalmente nel recupero dell'evasione, progetto già avviato negli anni precedenti.

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2019-2021 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Non sono previsti aumenti delle tariffe IMU-TASI-IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP.

IMU - Imposta Municipale Propria

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n° 214, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n° 127 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale – ed ha trasformato l'IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale.

La IUC è composta da: Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).

La IUC è stata confermata anche per l'anno 2015 dall'art. 1, comma 679, della legge 23 dicembre 2014, n° 190 (Legge di Stabilità per il 2015).

La legge 28 dicembre 2015, n° 208 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto alcune modifiche all'IMU, in particolare:

- esenzione per i terreni agricoli posseduti dai coltivatori,
- ampliamento dell'esenzione prevista per gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa,
- riduzione del 50% per gli immobili concessi in comodato,

- riduzione d'imposta al 75% per gli immobili a canone concordato,
- nuova determinazione delle rendite catastali per gli "imbullonati".

Le previsioni iscritte nel bilancio tengono conto di tali novità normative.

Le aliquote previste per il 2019 restano invariate.

L'entrata prevista in bilancio per IMU è al netto del trasferimento allo stato per alimentare il fondo di solidarietà comunale quantificato in via provvisoria in € 263.691,16

Previsione Assestata 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.305.701,84	1.331.000	1.347.000,00	1.347.000,00

TASI - Tributo per i servizi indivisibili

La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC – Imposta Unica Comunale – istituita dall'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n° 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per l'anno 2015, dall'art. 1, comma 679, della legge 23 dicembre 2014 n° 190.

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, fino al 2015, l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e, dal 2016, dell'abitazione principale.

La legge di stabilità per il 2016 ha modificato l'imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). L'art 1, comma 14, della L legge 28 dicembre 2015, n° 208, modificando il comma 669 della legge 27 dicembre 2013, ha previsto infatti la modifica del presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal presupposto.

La normativa sopra riportata ha come conseguenza la riduzione consistente del gettito TASI iscritto in bilancio: a fronte di tale riduzione viene tuttavia previsto l'aumento del fondo di solidarietà comunale così come disciplinato dal nuovo art. 1, commi 380 sexies, septies e octies, della Legge 24 dicembre 2012, n° 228, introdotti dall'art. 1, comma 17 lettera f), della legge 28 dicembre 2015, n° 208: in base a tale nuova normativa, infatti, è previsto un ristoro relativo al mancato gettito effettivo IMU /TASI derivanti dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli 2016.

La legge 28 dicembre 2015, n° 208 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto, inoltre, una riduzione d'imposta al 75% per gli immobili a canone concordato.

Le previsioni iscritte nel bilancio tengono conto di tali novità normative.

Le aliquote previste per il 2019 restano invariate.

Previsione Assestata 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
6.573,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

TARI – Tassa rifiuti

La TARI è uno dei tributi di cui si compone la IUC – Imposta Unica Comunale – istituita dall'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n° 147 (Legge di Stabilità per il 2014). La determinazione delle tariffe TARI (Tributo sui rifiuti) è tale da garantire la copertura integrale dei costi così come previsti nel Piano Finanziario 2019, conforme a quanto stabilito con D.P.R. n° 158/1999. Si precisa che tale disposizione è stata confermata anche per gli anni 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n° 208.

Pertanto, per la determinazione delle tariffe ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 652 ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n° 147 (diminuzione di alcuni coefficienti del D.P.R. n° 158/1999), come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 27 lett. a) della legge n° 208/2015 e successive modifiche e integrazioni.

Le tariffe applicate, calcolate in base al piano finanziario che tiene conto dell'avvio del nuovo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, consentono la copertura totale del costo del servizio.

L'entrata prevista è pari a € 886.514,00 per tutti gli anni previsti in bilancio.

Previsione Assestata 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
819.770,00	886.514,00	886.514,00	886.514,00

Addizionale comunale all'irpef

Istituita dal D.Lgs. 28 settembre 1998, n° 360, e successive modificazioni ed integrazioni. La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione resta di difficile determinazione in quanto è legata ai redditi effettivi dei contribuenti. A seguito dell'approvazione del quarto decreto del 30 marzo 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF che, precedentemente alla modifica, doveva essere accertata per un importo pari a quanto indicato dal Dipartimento delle Finanze e pubblicate sul portale del Federalismo Fiscale.

Dal 2017 si è scelto il criterio di "cassa".

Si ritiene di confermare l'aliquota relativa all'addizionale I.R.P.E.F. per l'anno d'imposta 2019 nella misura dello 0,8% per tutti i contribuenti aventi un reddito imponibile superiore ad € 10.000,00;

Previsione Assestata 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
620.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00

Imposta pubblicità - Diritto pubbliche affissioni - Tosap

La gestione (servizio di accertamento e riscossione) è effettuata in concessione alla ditta I.C.A. S.r.l.. Le tariffe sono confermate negli importi già in vigore nel 2018.

Il gettito dell'imposta è iscritto a bilancio sulla base delle condizioni contenute nel contratto stipulato.

Tributo	Previsione Assestata 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Pubblicità	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Affissioni	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
TOSAP	8.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Recupero evasione tributaria

L'Ufficio Tributi svolge attività di accertamento e liquidazione sui vari tributi comunali. Si prevede un leggero incremento dell'attività di accertamenti derivanti dal recupero evasione tributi.

Tributo	Previsione Assestata 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
IMU	118.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
TARI	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TASI	500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Fondo di solidarietà comunale

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa della complessità dei calcoli e dei molti fattori che entrano nel calcolo.

Nel 2016 la previsione del fondo è stata stravolta in seguito all'abolizione della TASI.

Per il 2017 la legge di bilancio ha previsto una diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, ed ha inserito una clausola di salvaguardia al fine di calmierare gli effetti eccessivi derivanti dal cambio di metodologia, clausola contenuta nel comma 450.

La normativa di riferimento è contenuta nell'art. 1 comma 446 e seguenti della legge di bilancio 2017, ed in particolare il comma 448 che definisce la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà per il 2017.

Come per il 2018 anche per il 2019 il sito del Ministero comunica un importo provvisorio del Fondo di Solidarietà comunali pari a € 390.452,74.

La quota comunale di alimentazione del fondo di solidarietà per l'anno 2019 è stata stimata in € 263.691,16.

Si riporta il dettaglio del fondo di solidarietà comunale a carico del nostro comune:

Fondo di Solidarietà Comunale 2019

(art.1 c.921 della legge 145 del 2018)

Ente selezionato: SANT'OLCESE (GE)



Tipo Ente: COMUNE Codice Ente: 1070340550

(gli importi sono espressi in Euro)

Popolazione 2017 : 5.911		
A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2019		
A1	Totale quota per alimentare del F.S.C. 2019 (risultante dall'anno 2018 e confermata dalla L. 145/2018)	263.691,16
B) F.S.C. 2019 calcolato in deroga all'art.1, comma 449, lettera c) della legge 232/2016		
B14	Totale quota F.S.C. 2019 (risultante dall'anno 2018 e confermata dalla L. 145/2018)	-62.430,51
C) RISTORI MINORI INTROITI I.M.U. e T.A.S.I. (art.1, comma 449, lettere a) e b), L. 232/2016)		
C5	Totale quota F.S.C. 2019 (risultante dal ristoro per minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. anno 2018 e confermata dalla L. 145/2018)	453.999,15
D1 = (B14 + C5)		
	Totale F.S.C. 2019 al lordo di accantonamento per eventuali correzioni	391.568,64
D2	Accantonamento 15 mln per rettifiche 2019	1.115,90
D3	Totale F.S.C. 2019 al netto dell'accantonamento	390.452,74
Altre componenti di calcolo della spettanza 2019		
E1	Riduzione per mobilità ex AGES (art. 7, c. 31, sexies, DL. 78/2010)	In corso di quantificazione

Trasferimenti correnti.

Sono stati previsti sulla base dell'andamento storico o di documentazione agli atti dell'ente.

I trasferimenti erariali sono praticamente ridotti: in tale voce sono iscritti:

Il contributo sviluppo investimenti, in riduzione rispetto al passato, contributi per minor gettito IMU, contributo relativo al rimborso pasti docenti;

I trasferimenti regionali destinati a particolari fasce di cittadini,

Entrate extra tributarie

Il valore sociale e finanziario di queste entrate è ampio poiché abbraccia tutti i servizi resi alla cittadinanza: i servizi istituzionali, i servizi a domanda individuale, i servizi a carattere produttivo. Le entrate di vendita ed erogazione di servizi sono state previste sulla base dell'andamento storico, del numero degli utenti e modalità di erogazione dei servizi.

Proventi derivanti dall'attività di controllo degli illeciti

Sono ricomprese in questa tipologia le entrate derivanti da violazioni del Codice della Strada, previste per l'anno 2019 in € 25.000,00.

I proventi del codice della strada relativi ad incassi di ruoli ammonta per l'anno 2019 a € 30.407,29

Rimborsi e altre entrate correnti

Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo.

Entrate in conto capitale

Sono iscritti tra le entrate in conto capitale gli oneri di urbanizzazione per € 90.000 stimati in base alle pratiche in corso.

E' previsto un contributo di € 399.600,00 da parte dello Stato per interventi presso la scuola elementare Matteotti; un contributo di € 100.000,00 da parte della Regione Liguria per la messa in sicurezza di Via Amendola a completamento dei lavori già eseguito nel 2018, nonché il contributo di € 70.000,00 ai sensi della Legge di Bilancio 2019 per la messa in sicurezza di scuole, strade edifici pubblici e patrimonio comunale.

L'importo di € 1.352.262,65 si riferisce al contributo "Bando Periferie Città metropolitana" per il ponte Arvigo -Isola.

L'importo di € 151.085,40 si riferisce al contributo regionale per la risagomatura del Rio Sardorella.

1.2. Le spese

IL D.Lgs. 118/2011, integrato con il D.Lgs. 126/2014, in attuazione dell'armonizzazione contabile, prevede per le spese una prima articolazione in "Missioni" e "Programmi", che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici individuati dalle amministrazioni. Queste si distinguono ulteriormente in sei "Titoli", che a loro volta si suddividono in "Macroaggregati", secondo la loro natura economica, individuata sulla base del titolo giuridico. Ai fini della gestione e rendicontazione i macroaggregati sono ripartiti in capitoli e articoli, che troveranno la loro rappresentazione nel Piano Esecutivo di Gestione.

Le spese correnti comprendono le spese relative alla gestione ordinaria dei servizi pubblici, e si distinguono, come previsto dai macroaggregati, in spese per il personale, acquisto di beni e servizi, utilizzo di beni di terzi, erogazione di contributi, interessi passivi, imposte e tasse, rimborsi vari. Tra le spese correnti sono inclusi anche i fondi crediti dubbia esigibilità, il fondo di riserva e il fondo passività potenziali.

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.).
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione.

Le previsioni di bilancio relative all'acquisizione di beni e servizi rientrano nei limiti contenuti:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);

- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Il totale complessivo della spesa corrente per l'anno 2019 è pari a € 4.294.213,34 attiene alle spese ripetitive, di carattere continuativo derivanti da contratti stipulati in precedenti esercizi, necessari per continuare ad erogare i servizi alla cittadinanza allo stesso livello di efficienza garantito negli anni precedenti.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Una delle principali novità del nuovo ordinamento contabile è la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE.

E' stanziata nel Bilancio di Previsione una apposita posta contabile, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

La legge di bilancio 2019 ai commi 1015-1018, stabilisce condizioni per contenere l'aumento dall'attuale 75% all'80% (rispetto all'85% previsto per il 2019). In particolare, tale facoltà è concessa ai soli enti che, al 31 dicembre 2018, rispettano contemporaneamente le due seguenti condizioni:

- a) l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo al 2018 (calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal DPCM 22 settembre 2014) è rispettoso dei termini di pagamento indicati dal d. lgs. 231 del 2002 (pagamenti entro 30 giorni, salvo casi specifici, per i quali sono previsti termini superiori) ed è stato pagato almeno il 75% dell'importo delle fatture ricevute e scadute nel 2018;
- b) il debito commerciale residuo, rilevato al 31 dicembre 2018, è diminuito del 10% rispetto a quello risultante nel 2017, oppure si è azzerato, oppure è costituito dai soli debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Il minor aumento dell'accantonamento è applicabile in corso d'anno anche da parte degli enti locali che, pur non rispettando le due precedenti condizioni alla fine del 2018, rilevano un miglioramento della propria situazione al 30 giugno 2019, con il soddisfacimento di entrambe le seguenti condizioni, mutate dal comma precedente:

- a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato al 30 giugno 2019, è rispettoso dei termini di legge ed è stato pagato almeno il 75% dell'importo delle fatture ricevute e scadute nel semestre;
- b) il debito commerciale residuo, rilevato al 30 giugno 2019, è diminuito del 5% rispetto a quello risultante al 31 dicembre 2018, oppure si è azzerato oppure è costituito dai soli debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Non possono avvalersi della facoltà di variare la quota di accantonamento a FCDE come indicato ai punti precedenti dalla legge di bilancio 2019 gli enti che, pur rispettando le condizioni anzidette (al 31 dicembre 2018 o al 30 giugno 2019):

- non hanno pubblicato sul proprio sito internet, nei termini previsti dalla normativa, i dati relativi al debito commerciale residuo e agli indicatori dei tempi di pagamento,
- o non hanno inviato nei mesi precedenti l'avvio del SIOPE+ le comunicazioni relative al pagamento delle fatture alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali (PCC).

L'Ente non si è avvalso di tale facoltà.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è iscritto al bilancio 2019/2020 per un ammontare pari almeno al 85% del totale per il 2019 e al 95% per il 2020 e al 100% per il 2021.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Cap. 157 – Recupero evasione IMU

Cap. 289- TARI: Tassa sui rifiuti

Cap. 290 – Recupero evasione TARI

Cap. 1395 – Proventi violazione codice della strada - Ruoli

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto **metodo A**: media semplice tra incassi in c/competenza + incassi in c/ residui e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

E' stato determinato per ciascun capitolo di entrata il FCDE applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna entrata una percentuale (%) pari al completamento (ovvero alla differenza) a 100 delle medie semplici.

Nelle schede allegate al bilancio di previsione è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo

BILANCIO 2019	€	170.122,35
BILANCIO 2020	€	190.807,33
BILANCIO 2021	€	200.849,82

Fondi di riserva

Il **Fondo di riserva** è iscritto per € 19.500,00 nel 2019, per € 19.500,00 nel 2020 e per € 19.500,00 nel 2021; lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30% e non può superare il 2% delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2 bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2 ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione, e precisamente € 4.500,00 per il 2019 € 4.500,00 per il 2020 e € 4.500,00 per il 2021.

Per l'anno 2019 è stato stanziato un fondo di riserva di cassa dell'importo di € 19.500,00 rientrante nei limiti di legge in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater del D. Lgs n. 267/2000.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione non sono stati previsti accantonamenti per eventuali maggiori spese legali tenuto conto del contenzioso esistente e della possibilità di condanna al pagamento delle spese né altri accantonamenti per passività potenziali.

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

INDIVIDUAZIONE DELLE QUOTE ACCANTONATE, DESTINATE, VINCOLATE

Composizione del risultato di amministrazione presunto al 1° gennaio 2019	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	640.431,86
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... (Solo per le regioni)	
Fondo indennità fine mandato al 31/12/2018	9.045,00
Fondo rinnovi contrattuali al 31/12/2018	
Totale parte accantonata (i)	649.476,86
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	23.895,64
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	118.440,20
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (l)	142.335,84
Totale parte destinata agli investimenti (m)	0,00
Totale parte disponibile (n)=(h)-(i)-(l)-(m)	163.547,54
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2019	

Il risultato di amministrazione presunto risulta essere stimato ad oggi di € 955.360,24

A tal proposito va considerata la composizione dell'avanzo secondo i vincoli di destinazione previsti per legge e dettati da criteri di prudenza gestionale come evidenziato dalla seguente tabella:

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DIPREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	1.289.944,40
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	1.923.926,64
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	5.118.371,69
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	7.380.629,78
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	3.747,29
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2017	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2018	955.360,24
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017 ⁽¹⁾	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017	955.360,24

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	640.431,86
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2016 (solo per le regioni)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Altri accantonamenti	9.045,00
	B) Totale parte accantonata	649.476,86
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	23.895,64
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	118.440,20
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	142.335,84
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata a investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	163.547,54

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Il risultato di amministrazione presunto verrà rideterminato con il riaccertamento ordinario dei residui e con l'approvazione del conto consuntivo 2018.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2019 non prevede l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Non sono state previste spese finanziate con il risultato di amministrazione presunto 2018.

Il p.c. relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.”

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2019-2021 sono previsti un totale di €. 3.230.506,65 di investimenti, così suddivisi:

Tipologia	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Opere pubbliche	2.174.348,05	59.075,41	43.566,56
Altre spese in conto capitale	19.423,60	19.423,60	19.423,60
TOTALE SPESE TIT. II – III	2.193.771,65	78.499,01	62.990,16
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2018 E PREC.	0,00		
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	2.193.771,65	78.499,01	62.990,16

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Alienazioni			
Contributi da altre A.P.	2.072.948,05		
Proventi permessi di costruire e assimilati	50.400,00	38.075,41	22.566,56
Altre entrate Tit. IV e V			
Avanzo di amministrazione	0,00		
Entrate correnti vincolate ad investimenti	70.423,60	40.423,60	40.423,60
FPV di entrata parte capitale	0,00		
Entrate reimputate da es. precedenti a finanz. Investimenti	0,00		
TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	2.193.771,65	78.499,01	62.990,16
MUTUI TIT. VI			
TOTALE	2.193.771,65	78.499,01	62.990,16

Per quanto riguarda le entrate correnti vincolate ad investimenti, si tratta nello specifico di:

1. concessioni cimiteriali;

Non sono previsti investimenti finanziati con mutui.

4. Fondo pluriennale Vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata. Nato dell'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata, il fondo garantisce la copertura finanziaria di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo è distinto in parte corrente e in parte conto capitale.

L'esatta quantificazione sarà definita in sede di riaccertamento ordinario dei residui, da predisporre ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione anno 2018. Solo dopo tale verifica l'eventuale fondo potrà essere applicato al bilancio di previsione 2019 nel suo esatto e definitivo ammontare.

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

I Comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano, nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350:

La garanzia fideiussoria, può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'art. 113, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondere da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettera g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purchè siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il Comune di Sant'Olcese ha prestato garanzia fideiussoria a favore di ASD TENNIS COMUNALE MANESSENO per la realizzazione di un campo da tennis nel centro sportivo comunale di Sant'Olcese sito in via Don L. Sturzo n. 80.

6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

7. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale, compreso enti ed organismi strumentali

Al 1° gennaio 2019 il Comune possiede le seguenti partecipazioni:

1 - Consorzio Villa Serra 186 millesimi
2 – VEGA S.C.R.L. 15% di partecipazione

L'ente detiene direttamente quote di partecipazione nella Soc. VEGA scarl pari al 15%. La Società svolge il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. La società cesserà e verrà sciolta con l'entrata in vigore del nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.

La situazione di cassa

Anche per gli Enti Locali la crisi economica ha aumentato le difficoltà di riscossione dei crediti. Il Comune di Sant'Olcese negli ultimi anni non è mai ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Considerato che il nuovo bilancio armonizzato ha ricostituito le previsioni di cassa per l'esercizio di competenza, l'Ente presenta un fondo di cassa iniziale pari ad € 1.309.398,39

Previsioni esercizi successivi al 2019 (2020-2021)

Con il sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume un'importanza maggiore che in passato poiché:

-l'esercizio provvisorio si basa sul secondo esercizio del bilancio e non sugli stanziamenti definitivi dell'esercizio precedente;

-i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti e impegni si imputano negli esercizi in cui sono esigibili, richiedono maggiormente di impegnare il bilancio degli anni successivi;

-in un contesto di risorse in diminuzione, il bilancio 2020-2021 è in grado di evidenziare in anticipo le difficoltà che l'Ente potrebbe incontrare in futuro e dovrebbe essere utilizzato in chiave programmatica per assumere decisioni e proporre soluzioni che comunque richiedono tempo per essere attuate.

Considerazioni

La programmazione è stata effettuata, a legislazione vigente, nel rispetto delle norme ed in linea con gli obiettivi fissati nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021.

La legge di stabilità per il 2016 (legge n° 208 del 28 dicembre 2015), conteneva disposizioni che hanno modificato o integrato la disciplina di diversi tributi, disposizioni sostanzialmente riconfermate anche dalla legge di bilancio 2017 (legge n° 232 del 21 dicembre 2016) e dalla legge di bilancio 2018 (legge n° 205 del 27 dicembre 2017) nella predisposizione del bilancio preventivo 2019-2021 si è pertanto tenuto conto di tale evoluzione normativa e del conseguente quadro tributario di riferimento, come meglio precisato nella relativa sezione.

Anche se con la legge di bilancio 2019 (legge n° 145 del 30 dicembre 2018) non era più previsto il blocco dell'aumento dei tributi, l'Amministrazione non si è avvalsa di tale possibilità.

Il Bilancio di Previsione relativo al triennio 2019-2021 è stato predisposto in un contesto particolarmente difficile caratterizzato dal perdurare ormai da diversi anni degli effetti negativi della congiuntura economica.

Il programma del fabbisogno triennale del personale per il periodo 2019-2021 rispetta i limiti imposti dalla normativa vigente.

Sono rispettati i limiti di spesa di cui all'art. 6 del D.L. n° 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n° 122/2010, per quanto riguarda studi e consulenze e le altre tipologie di spesa (pubblicità, rappresentanza, ecc.) soggette a obblighi di contenimento.

La spesa corrente è stata prevista in bilancio in ragione delle spese necessarie ed indispensabili per garantire il funzionamento e l'ordinaria gestione di tutti i servizi, ma è prevedibile che le spese correnti straordinarie e/o discrezionali potranno essere finanziate in corso d'anno solo al conseguimento di ulteriori risorse finanziarie (nuove e/o maggiori entrate o riduzioni di altre spese).

Il Bilancio finanziario 2019-2021 non prevede l'accensione di nuovi prestiti per il finanziamento di spese di investimento.

Legge di bilancio 2019 (Legge 31 dicembre 2018, n° 145)

La legge di bilancio 2018 (legge n. 145 del 31.12.2018) è composta da 1143 commi.

Sul fronte della fiscalità locale, la legge di bilancio 2019 non prevede più il blocco all'aumento dei tributi e pertanto, dal 2019, sarà possibile istituire nuovi tributi e ridurre le agevolazioni già concesse ai contribuenti. Viene altresì confermato il potere di mantenere in vita la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille, ma solo per i comuni che l'hanno istituita e confermata negli anni precedenti, applicando la stessa aliquota. Rimane confermato anche il potere di graduare le tariffe Tari, aumentandole o diminuendole del 50%, per assicurare una loro maggiore equità rispetto a quelle fissate dal regolamento sul metodo normalizzato. Per quanto concerne l'imposta sulla pubblicità buone e cattive notizie: da un lato è previsto il rimborso in forma rateale, entro cinque anni dalla data in cui la richiesta è diventata definitiva, della maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018, che è stata riconosciuta non dovuta e dall'altro lato si consente alle amministrazioni il potere di aumentare le tariffe ad eccezione dei messaggi pubblicitari che hanno una superficie inferiore al metro quadro.

Sul fronte dei vincoli di finanza pubblica, la legge di bilancio, in ossequio alle sentenze della Corte Costituzionale ha abolito le regole del pareggio di bilancio permettendo agli enti di utilizzare liberamente l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato.

Nella predisposizione del bilancio di previsione, prorogato al 31.03.2019, gli enti locali hanno potuto contare:

- sulla conferma del fondo di solidarietà nello stesso importo del 2018;
- sull'attribuzione seppure in misura ridotta (si stima il 63% del valore 2018) del contributo IMU/TASI che non potrà, però, essere utilizzato per la parte corrente, ma dovrà essere destinato a spese di investimento per manutenzione strade, scuole e altre strutture di proprietà comunale;
- su un alleggerimento dello stanziamento del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, secondo un percorso tortuoso che tiene conto dei tempi di pagamento.

Ed è proprio il debito la preoccupazione principale del legislatore il quale, al fine di ridurlo, da un lato ha introdotto delle anticipazioni di liquidità extra ed ha incrementato da 3 a 4 dodicesimi l'anticipazione di cassa ordinaria del tesoriere e dall'altro lato ha introdotto, dal 2020, degli obblighi di accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali per gli enti che non rispettano i tempi di pagamento e non riducono lo stock di debito di almeno il 10%.

Sul fronte delle spese di investimento sono previsti diversi contributi a favore degli enti territoriali.

La legge di stabilità in merito alla politica del contenimento della spesa prolunga ancora di un anno l'applicazione del blocco sull'aggiornamento ISTAT delle locazioni passive.

Sul fronte delle assunzioni di personale, dal 2019, riacquista piena efficacia la disciplina contenuta nell'articolo 3 comma 5 del D.L.90/2014 e per tutti gli enti locali sarà possibile avere capacità assunzionale pari al 100% della spesa dei cessati dell'anno precedente. La legge di bilancio interviene, però, sul fronte delle procedure concorsuali anticipando uno dei contenuti del disegno di legge delega di riforma della pubblica amministrazione introducendo il concorso unico che sarà gestito dal dipartimento della funzione pubblica, per il tramite della commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni. Per quanto riguarda le graduatorie, non sarà sostanzialmente possibile chiamare gli idonei degli anni antecedenti al 2010, mentre la chiamata degli idonei per le graduatorie riferite agli anni 2010-2018 avverrà in modo graduale, in relazione alle particolari scadenze dei rinnovi delle graduatorie approvate dal 1/1/2013 al 31/12/2013 sono prorogate al 30/09/2019 e gli idonei possono essere chiamati solo se frequentino corsi di formazione organizzati dagli enti e superino uno specifico esame-colloquio. La manovra si occupa anche dei rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021 e destina 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal 2021, che corrispondono ad incrementi retributivi rispettivamente pari a: 1,3% per il 2019, 1,65% per il 2020, 1,95% per il 2021. Si risolve

il problema del cosiddetto elemento perequativo una tantum previsto per i dipendenti delle P.A. dai CCNL 2016-2018, che viene confermato a partire dall'01/01/2019, nelle more della sottoscrizione

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Rag. Vittorio Salvarezza)